



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO
PRESSO IL MINISTERO DELLA DIFESA
UFFICIO IV

RIL n. 24/ASP
Prot. E 78325

Prot. U

Roma, li 16.12.2020

AL COMANDO GENERALE
DELL'ARMA DEI CARABINIERI
VI Reparto – Uff. Approvvigionamenti
ROMA

Oggetto: D.D. n. 1301 del 07/12/2020 – AGENZIA INDUSTRIE DIFESA – Importo complessivo euro 74.960,00 IVA esente - cap. 4827/01

Si fa riferimento al provvedimento in oggetto, con il quale codesto Comando approva l'ordinativo n. 1502/12/35/6 del 20 ottobre 2020, stipulato con l'Agenzia Industrie Difesa, a seguito di procedura mediante affidamento diretto, per la fornitura di mascherine filtranti per l'emergenza Covid-19, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020.

Al riguardo, si osserva che nella determina a contrarre n. 1019 del 03/10/2020, allegata agli atti, non viene dato atto delle motivazioni della scelta della menzionata Agenzia per la fornitura di cui trattasi, né emergono, dalla documentazione trasmessa, valutazioni da parte di codesta Amministrazione, in ordine alla congruità del prezzo in rapporto alla prestazione richiesta.

In relazione a quanto sopra, si chiede di fornire adeguati chiarimenti.

Si trattengono gli atti in attesa dei chiarimenti richiesti.

Il Direttore Generale
Dott. Fabrizio CORBO



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

VI REPARTO - SM - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI

crm38895@pec.carabinieri.it

N. 4827/12-5 di prot.

Roma, 17 dicembre 2020

(RIF. LETT. E 78325 IN DATA 16 DICEMBRE 2020)

OGGETTO: D.D. n. 1301 del 07/12/2020 - AGENZIA INDUSTRIE DIFESA - importo complessivo € 74.960,00 IVA esente - cap. 4827/01, E.F. 2020.

A **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO C/O MINISTERO DELLA DIFESA

ROMA

1. In esito a quanto chiesto con la lettera in riferimento, si rappresenta quanto segue:
 - la scelta di ricorrere ad Agenzia Industrie Difesa per la fornitura in oggetto è derivata dall'importo dell'appalto, pari ad € 74.960,00, in relazione al quale, ai sensi dell'art. 1, co, 2, let. a) del D.L. n. 76/2020, come convertito con legge n. 120/2000, è possibile procedere con affidamento diretto, senza ricorrere ad una procedura di scelta del contraente, garantendo semplicemente il rispetto dei principi previsti dall'art. 36, co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016. L'Agenzia affidataria dell'appalto, ente "in house" del Ministero della Difesa nei confronti del quale non sono state affidate forniture prima di quella "de quo", inoltre, garantiva in tempi ristretti, compatibili con l'emergenza sanitaria in corso (Covid 19), la fornitura di mascherine con standard esecutivi coerenti con la normativa sanitaria europea (EN 14 683 - requisiti tecnici; EN 149:2001 - Apparecchi di protezione delle vie respiratorie);
 - la mancanza della valutazione della congruità del prezzo è stata determinata dalla circostanza che il prezzo proposto dalla citata Agenzia (€ 0,60 per le mascherine FFP2 ed € 0,80 per le mascherine FFP3) risultava palesemente inferiore rispetto ai prezzi riscontrabili sul mercato nazionale praticati da altri operatori economici per prodotti analoghi.
2. Ciò premesso, ritenuto che l'appalto sia stata correttamente affidato ad Agenzia Industrie Difesa ad un prezzo congruo, si chiede la registrazione del provvedimento in oggetto.

d'ordine
IL CAPO UFFICIO
(Col. amm. Giuseppe Davino)